

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Giudice Di Pace, Avv. Emanuela Artone, ha emesso la seguente

S15201/22
Pg11326/21

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. «11326» del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno «2021», e riservata in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2022

TRA

C. M.
D. M.
M. V.

Titti elettivamente domiciliati in Roma via C. , presso lo studio dell'Avv. R. V. da questa rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione.

ATTORI

E

C. D. Residente in ROMA, elettivamente domiciliato in Roma via Mirabello 17 presso lo studio degli avvocati Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO

E

U. A. in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma via Mirabello 17 presso lo studio degli avvocati Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni patrimoniali da circolazione di NATANTI

CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

• Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2020, i signori C. M. D. M. P. M. convenivano in giudizio C. e U. in persona del l.r.p.t., rispettivamente proprietario e società assicuratrice del NATANTE PRYDWEN., chiedendone la condanna - in solido - al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 20 MAGGIO 2014 nello specchio delle acque antistanti ANZIO (Roma).

Esponavano gli attori di essere comproprietari dell'IMBARCAZIONE D. D. iscritta a ROMA con numero : che in data 20 maggio 2014, ore 15,00 circa, con la loro imbarcazione, si preparavano per issare la vela con prua al vento e a motore spento, quando sopraggiungeva ad elevata velocità il NATANTE di proprietà del convenuto C. D. che impattava con la sua prua la murata (fiancata) destra dell'imbarcazione degli attori, provocando una grossa falla e danneggiamento al murata e alle strutture portanti. Aggiungevano gli attori di aver denunciato il sinistro all'assicurazione che copriva la responsabilità civile del natante, ed inviato- tra l'altro- lettere raccomandate in data 21 ottobre 2015, 2 marzo 2017 all' impresa di assicurazione; chiedevano il risarcimento dei danni quantificati in euro 19.350,00=

Si costituivano i convenuti che eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del diritto, l'inammissibilità della domanda, l'infondatezza della stessa in punto *an e quantum debeat*

La convenuta U. in persona del l.r.p.t., eccepiva preliminarmente la improponibilità della domanda, deducendo che il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni, ai sensi degli artt 144 e 123 del Codice delle Assicurazioni Private; la prescrizione del diritto, essendo decorsi due anni, ai sensi dell'art 2947 comma 2 codice civile, e art. 487 del Codice della Navigazione.

• Questioni preliminari.

Osserva Il Giudice di Pace che è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, proposta nei confronti della compagnia di ASSICURAZIONI convenuta, non avendo gli attori azione diretta nei suoi confronti, come emerge dal combinato disposto degli artt. 123 comma 1 e 144 del Dlgs n. 209 - 2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Invero infatti, l'azione diretta è riconosciuta al danneggiato dall'art 144 citato, unicamente nei casi di assicurazione obbligatoria che, per la circolazione dei natanti, è prevista dall'art 123 cit., per la sola ipotesi di "danni alla persona". In tale ottica deve essere letto anche l'art. 128 del Codice delle assicurazioni, invocato dagli attori, ove l'obbligo di assicurazione, in forza della chiara interpretazione sistematica degli articoli sopra menzionati, deve essere inteso come riferito, per la circolazione dei natanti, alla sola ipotesi di danni alla persona.

Tale conclusione risulta confermata dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo Cass. ordinanza n. 22062 del 11/09/2021

"In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo", (in tal senso, v. anche Cass 8816-2002; Cass 9516-2007)

Eccezione di prescrizione.

In primo luogo, il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell'art 487 del codice della navigazione, e dell'art.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CIVILE E PENALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

2947 comma 2 codice civile, trattandosi di danni a cose, fattispecie che non integra gli estremi di reato.
Art. 487 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. " Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento."
Nelle cause per risarcimento dei danni da fatto illecito, ove il danno sia stato prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni (art. 2947, comma II, cod. civ.).
Nell'ipotesi che il fatto sia considerato dalla legge come reato, la (più lunga) prescrizione del reato si applica anche all'azione civile.

Nel caso in esame, trattandosi di domanda di risarcimento del danno materiale patito dal NATANTE attore, a seguito del descritto sinistro (danneggiamento colposo) , avvenuto in data 20 maggio 2014, deve ritenersi prescritto il diritto al risarcimento del danno, per decorso del termine di anni due, ai sensi dell'art. 2947 comma 2 del codice civile.

Infatti, non è stato allegato in citazione un fatto contemplato come reato (il codice penale prevede unicamente il danneggiamento doloso, art. 635 c.p.).

Parte attrice ha al riguardo depositato richieste risarcitorie rivolte alla impresa di assicurazione, che non integrano validi atti interruttivi della prescrizione estintiva.

Ai riguardo infatti si osserva che, non avendo gli attori azione diretta nei confronti dell'impresa convenuta, non sussiste alcuna solidarietà passiva nelle obbligazioni (U. [redacted] non è obbligata verso gli odierni attori), dal che consegue l'inapplicabilità degli artt 1310 e 1292 cc.

Dalla documentazione prodotta, emerge che l'unico valido atto interruttivo è stato posto in essere in data 10 ottobre 2019, allorquando il termine di prescrizione estintiva era oramai spirato (v. raccomandata A/R, di costituzione in mora del sig C. [redacted] D. [redacted] con avviso di ricevimento sottoscritto da C. [redacted] D. [redacted] in data 10 ottobre 2019)

E' dunque prescritto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in data 30 maggio 2014. E' infatti decorso il termine di anni due, di cui all'art 2947 comma 2, codice civile (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo v. tra le altre, Cass. 23251/2021; Cass 7617/1997).

E' ben vero che parte attrice aveva inviato alcune missive alla Compagnia di assicurazioni, ma tale atto non può considerarsi interruttivo della prescrizione poichè non vi è un rapporto di solidarietà passiva tra l'impresa convenuta ed il soggetto responsabile del danno, per le ragioni sopra precisate.

L'accertata prescrizione del diritto, comporta il rigetto della domanda, ed assorbe ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/14- DM 37-18, in considerazione della natura documentale della presente causa, e delle questioni processuali sopra indicate.

P.Q.M.


L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di ROMA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] PAOLO, M. [redacted] V. [redacted] nei confronti di C. [redacted] D. [redacted] e di U. [redacted] A. [redacted] in persona del I.r.p.t., così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di U. [redacted] A. [redacted] in persona del I.r.p.t.;
- 2) Dichiara prescritto il diritto e conseguentemente respinge la domanda proposta nei confronti di C. [redacted] D. [redacted];
- 3) Condanna C. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] M. [redacted] V. [redacted] in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1500,00= oltre IVA, cpa, 15% spese generali, in favore di U. [redacted] A. [redacted] in persona del I.r.p.t.; di ulteriori euro 1500,00= oltre IVA, cpa, 15% spese generali, in favore di C. [redacted] D. [redacted];
- 4) Pone a carico di C. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] P. [redacted] M. [redacted] V. [redacted] in solido le spese successive e di registrazione della presente sentenza

Così deciso in Roma, 29.6.2022

Il Giudice Di Pace
(Avv. Emanuela Artone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



IL CANCELLIERE
Alessandra Minerva